

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**

**PROVINCIA DI BOLOGNA**

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO E CULTURALE "AMARCORD" PER LA GESTIONE E L'USO DEI LOCALI SITI NELLA LOCALITÀ CASTELLETTO DI ANZOLA DELL'EMILIA.

Nr. Progr. **4**  
Data **19/01/2017**  
Seduta NR. **2**  
Titolo **1**  
Classe **17**  
Sottoclasse **0**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** questo giorno **DICIANNOVE** del mese di **GENNAIO** alle ore **11:00** convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune, SAGGINI PATRIZIA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO E CULTURALE "AMARCORD" PER LA GESTIONE E L'USO DEI LOCALI SITI NELLA LOCALITÀ CASTELLETTO DI ANZOLA DELL'EMILIA.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- la Legge 07.12.2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell'autonomia e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- la Regione Emilia Romagna, con la Legge Regionale 09.12.2002 n. 34, riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l'autonomia delle organizzazioni di promozione sociale;

Richiamato lo Statuto comunale, in particolare l'art. 3, comma 1, punto i): *“Il Comune di Anzola dell'Emilia si pone come obiettivo e finalità della propria azione la socialità e l'identità comunitaria, promuovendo e sostenendo tutte le forme di solidarietà e reciproco sostegno tra le persone, valorizzando l'associazionismo e il volontariato secondo il principio di sussidiarietà, e valorizzando il privato sociale senza scopo di lucro nei propri settori di attività”*;

Dato atto che è volontà dell'Amministrazione Comunale promuovere la crescita e lo sviluppo delle libere associazioni che siano rappresentative di valori appartenenti alla comunità locale, anche attraverso la stipulazione di convenzioni per la gestione di attività di promozione sociale, ai sensi dell'art. 12 della succitata Legge Regionale n. 34/2002;

Vista la deliberazione di G.C. n. 99 del 28.06.2016, esecutiva, avente oggetto: *“Convenzione tra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'Associazione Centro Ricreativo e Culturale “Amarcord” per la gestione e l'uso di locali e spazi”*;

Dato atto che:

- l'Amministrazione comunale, al fine di promuovere in ambito territoriale lo sviluppo di un ruolo attivo dell'associazionismo locale, già a partire dal 2006 ha avviato un percorso sperimentale di gestione partecipata in relazione ai locali siti presso l'edificio “Amarcord” in frazione Castelletto, per la realizzazione di attività sociali, culturali e del tempo libero;
- le attività proposte agli abitanti della frazione di Castelletto ed aperte a tutta la cittadinanza hanno registrato una grande partecipazione;
- la convenzione in essere, citata in premessa, è scaduta il 31.12.2016;

Considerato che l'Associazione Centro Ricreativo e Culturale “Amarcord”:

- persegue obiettivi che sono di particolare rilevanza per la comunità e ha maturato una significativa esperienza nell'ambito della attività oggetto della convenzione;
- è operativa da anni nel territorio;
- garantisce un buon livello qualitativo delle attività svolte;

- ha manifestato la volontà di continuare a svolgere la propria attività di promozione e animazione del territorio, con particolare riferimento alla frazione di Castelletto, chiedendo contestualmente la possibilità di mantenere la propria sede all'interno dell'edificio;

Considerato inoltre che l'Associazione in questione è iscritta:

- all'Albo delle Libere Forme Associative di questo Ente;
- all'attuale Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale;

Preso atto dell'impegno profuso dalla suddetta Associazione per dare vita ad un nuovo luogo di incontro e di iniziative nella frazione di Castelletto e della attiva collaborazione con l'Amministrazione;

Richiamati:

- il Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.03.2002 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 30 del 31.03.2011, esecutive;
- il Regolamento per la concessione in uso temporaneo di sale di proprietà del Comune di Anzola dell'Emilia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31.03.2011, esecutiva;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di procedere ad una nuova convenzione con l'Associazione Centro Ricreativo e Culturale "Amarcord" per la gestione e l'uso dei locali siti nella località Castelletto di Anzola dell'Emilia – Via Suor Orsola Donati n. 86, con scadenza al 31.12.2019, nello schema che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale stabilisce che: *"Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:*

- a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;*
- b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale";*

Dato atto a tal fine che l'assunzione dell'impegno in oggetto connessa a contratto pluriennale è finalizzata a garantire la continuità di servizi connessi con le funzioni fondamentali;

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, presunta in complessivi € 3.000,00 per l'intera durata della convenzione, trova disponibilità nel Macroaggregato "Trasferimenti correnti" del Bilancio 2016-2018, per gli anni 2017 e 2018, e verrà prevista in sede di predisposizione del Bilancio 2017/2019, per l'anno 2019;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare la convenzione tra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'Associazione Centro Ricreativo e Culturale "Amarcord" per la gestione e l'uso dei locali siti nella località Castelletto di Anzola dell'Emilia – Via Suor Orsola Donati n. 86 (allegati 1, 2 e 3), meglio precisati nell'art. 1 dello schema allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di fissare al 31.12.2019 la scadenza della convenzione di che trattasi;
- 3) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, presunta in complessivi € 3.000,00 per l'intera durata della convenzione, trova disponibilità nel Macroaggregato "Trasferimenti correnti" del Bilancio 2016-2018, per gli anni 2017 e 2018, e verrà prevista in sede di predisposizione del Bilancio 2017-2019, per l'anno 2019;
- 4) Di demandare al Direttore dell'Area Servizi alla Persona la stipula della Convenzione di cui sopra;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
Provincia di Bologna

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E IL CENTRO RICREATIVO CULTURALE AMARCORD**

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in  
\_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

TRA

il Comune di Anzola dell'Emilia, C.F.: 80062710373, rappresentato dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona, Dr.ssa MARINA BUSI, nata a Bologna (BO) il 17.04.1964, giusta deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva

E

Il Centro Ricreativo e Culturale Amarcord, C.F.: 91294870372, con sede legale in Anzola dell'Emilia, Via Suor Orsola Donati n. 86, iscritta all'albo delle libere forme associative del Comune di Anzola dell'Emilia, dall'anno 2008, alla sezione B, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa;

**PREMESSO CHE**

- che la Legge 07/12/2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell'autonomia e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- che la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 09/12/2002 n. 34, riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l'autonomia delle organizzazioni di promozione sociale, e detta altresì i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni, per la gestione di attività di promozione sociale;
- che l'Amministrazione comunale, al fine di promuovere e valorizzare le libere forme associative e le libere organizzazioni di volontariato operanti nel territorio comunale, ha sancito nel proprio Statuto, all'art. 47, l'istituzione di un l'Albo delle associazioni volontarie, a cui sono iscritte le organizzazioni che ne facciano richiesta, costituite per il perseguimento di finalità sociali;
- che l'art. 8 del Regolamento comunale per gli istituti di partecipazione disciplina l'iscrizione all'Albo delle Libere Forme associative di cui sopra, riconoscendo le Forme associative iscritte all'Albo quali suoi interlocutori, al fine di promuovere idonee forme di collaborazione;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

**Oggetto della convenzione**

Il Comune affida la gestione e l'uso dei seguenti locali siti nella località Castelletto di Anzola dell'Emilia – Via Suor Orsola Donati n° 86, nonché della circostante area verde di pertinenza, come meglio precisati nell'allegata planimetria, al Centro Ricreativo e Culturale Amarcord:

1. Locali siti al primo piano dell'edificio denominato Amarcord (*allegato n. 1*):
  - a) locale contrassegnato con la **lettera A** denominato Sala Polivalente, e relativi locali uso servizi per la gestione di attività socio-aggregative dell'Associazione, di altre associazioni e di privati;
  - b) locale contrassegnato con la **lettera B** per uso sede Associazione in condivisione con la Consulta Territoriale, con uso dei relativi servizi e spazi comuni.  
L'indice di affollamento massimo è pari a 0,4 persone/mq;
2. Locali siti al piano sotterraneo contrassegnati con le lettere "G" "H" e "I", da utilizzarsi solo ed esclusivamente a magazzino e deposito materiali (*allegato n. 2*);
3. Area verde di pertinenza (*allegato n. 3*)

I locali dovranno essere utilizzati per attività che mirino al mantenimento e miglioramento della vita della collettività.

## **Art. 2**

### **Impegni dell'Associazione**

L'Associazione, coerentemente con le proprie finalità statutarie, si impegna a garantire:

- a) **l'utilizzo degli spazi oggetto della presente convenzione per l'organizzazione** di attività socio-aggregative che mirino al mantenimento ed al miglioramento della vita della collettività, con particolare attenzione per le famiglie e le fasce giovani, e ad una sempre più significativa utilizzazione del tempo libero, in autonomia e in collaborazione con altre Associazioni, nel rispetto di quanto contenuto nel proprio statuto e tenuto conto dei criteri indicati nei successivi articoli.  
Per le attività svolte in autonomia e/o in collaborazione con altre Associazioni, l'Associazione firmataria del presente atto è pienamente responsabile del loro svolgimento, dell'utilizzo dei locali e delle attrezzature contenute negli stessi;
- b) **collaborazione per la manutenzione e la pulizia ordinaria dei locali e dei relativi servizi e spazi comuni necessari per accedere ai locali oggetto di convenzione** individuati nell'allegata planimetria, nonché dell'area verde circostante di pertinenza, come meglio precisato nei successivi articoli;
- c) **collaborazione** con il Comune per la gestione della Sala Polivalente, locale – D - dell'Edificio Amarcord, quando richiesta da singoli cittadini o gruppi ad uso temporaneo, ai sensi del regolamento comunale per la concessione in uso temporaneo di sale di proprietà del Comune di Anzola dell'Emilia;
- d) **collaborazione** con il Comune per la realizzazione di eventi direttamente organizzati e promossi dallo stesso.

L'Associazione si impegna inoltre a partecipare alle attività della Consulta del Volontariato.

## **Art. 3**

### **Gestione degli spazi**

Gli spazi oggetto della presente convenzione devono configurarsi come punto di riferimento, di aggregazione, e di promozione sociale a favore della comunità, in un'ottica di sostegno alle forme di partecipazione attiva, di solidarietà e di reciproco aiuto tra le persone.

Costituiscono principalmente un luogo per la realizzazione di attività ed iniziative aperte alla libera fruizione da parte di tutti; devono pertanto essere limitati gli utilizzi a carattere

continuativo tali da impedire la disponibilità degli stessi per le finalità e secondo le priorità di cui al presente articolo.

L'Associazione gestisce gli spazi assegnati nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente convenzione impegnandosi a:

- realizzare un programma di attività socio-aggregative nell'interesse sociale e culturale collettivo, adottando quanto necessario al fine di garantire la massima accessibilità e fruibilità da parte dei cittadini e favorire la rotazione e la polifunzionalità nell'uso, secondo un calendario annuale che verrà preventivamente comunicato al Comune.
- predisporre il calendario annuale delle attività socio-aggregative che l'Associazione intende organizzare nel corso dell'anno. Il calendario verrà preventivamente comunicato al Comune, che potrà integrarlo con le attività che intende organizzare o promuovere.
- osservare, nella stesura del calendario di utilizzo degli spazi le seguenti priorità, in ordine decrescente, tenuto conto del Regolamento per la concessione in uso temporaneo di sale di proprietà del Comune di Anzola dell'Emilia:
  - Attività istituzionali e/o organizzate dal Comune
  - Attività organizzate dall'Associazione
  - Attività organizzate da altre Associazioni
  - Attività di privati cittadini o gruppi di cittadini

Le attività devono essere calendarizzate secondo le finalità e priorità sopra indicate; nel caso in cui lo spazio venga concesso ad altre associazioni, singoli cittadini o gruppi, per attività a carattere continuativo, dovrà comunque essere garantita la disponibilità degli stessi per le finalità e secondo le priorità di cui al presente articolo.

Il Comune ha la facoltà di inserire nel calendario di utilizzo ulteriori attività o eventi non programmati e non inseriti in calendario annuale; a tale scopo potrà essere utilizzata una agenda elettronica condivisa, tramite cui l'Associazione e il Comune, in un rapporto di reciproca collaborazione, potranno visualizzare ed effettuare prenotazioni;

- collaborare con il Comune per la realizzazione di eventi direttamente organizzati e promossi dallo stesso curando l'allestimento e l'utilizzo degli spazi.

Nell'ambito delle iniziative previste dal programma, l'Associazione può distribuire cibi e bevande, purché prodotti nel rispetto della vigente normativa sulla Pubblica Sicurezza, tenuto conto che la struttura non è autorizzata ad accogliere attività permanenti di bar o ristorante.

#### **Art. 4**

##### **Gestione dell'area verde**

Le aree verdi, meglio definite nell'allegato n. 3, sono pubbliche, il loro uso è gratuito ed è soggetto al vigente Regolamento comunale del verde, pubblico e privato.

L'Associazione potrà utilizzare tali spazi per attività finalizzate al miglioramento della vita della collettività, senza averne l'esclusivo utilizzo ovvero collaborare con l'Amministrazione per il suo mantenimento ed organizzare iniziative che ne implicino l'utilizzo temporaneo.

Le attività di manutenzione delle aree verdi verranno successivamente definite in accordo con l'Area Tecnica del Comune. Per tali attività manutentive il Comune consentirà l'uso di proprie attrezzature, previo specifico accordo sottoscritto tra le parti.

I volontari impiegati per tali attività dovranno essere coperti da idonea assicurazione, che comprenda anche l'utilizzo di attrezzature quali, ad esempio, trattorini, tosaerba, decespugliatori, ecc., come meglio specificato all'art. 9.

#### **Art. 5**

##### **Utilizzo e gestione dei locali**

L'Associazione utilizza e gestisce i locali siti nell'Edificio Amarcord, al primo piano, meglio descritti all'art. 1.

### **Utilizzo Locale B**

L'Associazione potrà utilizzare il locale contrassegnato con la **lettera B** per uso sede Associazione in condivisione con la Consulta Territoriale, con uso dei relativi servizi e spazi comuni; concordando con la stessa giorni e orari di utilizzo che permettano ad entrambi lo svolgimento delle proprie attività.

L'Associazione dovrà impegnarsi a concordare con le altre Associazioni, assegnatarie di locali nel medesimo edificio, forme di regolamentazione per un corretto utilizzo, manutenzione ordinaria e pulizie degli spazi comuni, comunque a carico delle Associazioni assegnatarie di sede presso il medesimo edificio.

La Sala non potrà essere data in concessione a privati.

### **Gestione Sala Polivalente – locale A**

Oltre alle finalità di cui al precedente art. 3, la Sala Polivalente – locale A, potrà essere utilizzata in modo temporaneo anche per attività ludico-ricreative promosse da altre associazioni, da singoli cittadini o gruppi, purché non aventi fini commerciali o di lucro.

L'Associazione si impegna a:

- gestire il calendario per l'utilizzo della Sala Polivalente da parte di altre associazioni e/o privati;
- applicare il corrispettivo per l'utilizzo temporaneo di sale e locali di proprietà comunale, stabilito annualmente dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale;
- consegnare al richiedente l'apposito modulo di richiesta, unitamente al bollettino postale per il pagamento della quota stabilita dal Comune, riconsegnando la relativa quietanza al Comune;
- aprire e chiudere la sala, evidenziando il divieto di accesso ad altri locali che non siano quelli utilizzati;
- controllare lo stato di riconsegna in relazione ad eventuali danni. L'Associazione provvederà in caso di piccoli danni al ripristino delle condizioni originarie; a tal fine potrà chiedere, a titolo di deposito cauzionale, una cifra non superiore alla metà dell'importo previsto per l'utilizzo della sala. Tale cauzione sarà restituita agli utilizzatori dall'Associazione previa verifica dello stato di riconsegna della sala. In caso di danni di entità superiore l'Associazione provvederà a segnalare l'accaduto al Comune per le necessarie rivalse.

Gli introiti derivanti dall'utilizzo della Sala Polivalente così concessa a privati, sono di spettanza dell'Associazione per le seguenti finalità:

- copertura delle spese assicurative di cui all'art. 8
- una volta coperte le spese assicurative, a rimborso delle spese derivanti dalla presente convenzione, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

## **Art. 6**

### **Inclusione sociale**

Il Comune e l'Associazione, in coerenza con i principi e le azioni di sostegno e di inclusione sociale proprie di entrambi, si impegnano a rimuovere gli ostacoli morali e materiali che possano impedire la partecipazione dei cittadini, in ragione delle loro condizioni di disagio economico e/o sociale, alle attività dell'Associazione.

In particolare l'Associazione si impegna a definire annualmente azioni e programmi specifici finalizzati per favorire l'accesso alle proprie attività indipendentemente dalle condizioni del soggetto partecipante stesso.

Il Comune e l'Associazione si impegnano inoltre a collaborare per la realizzazione di interventi e/o progetti miranti a favorire l'inclusione sociale, facilitando le relazioni intergenerazionali e interculturali e l'inserimento di soggetti in carico ai servizi sociali nelle attività proposte dall'Associazione, qualora ciò sia necessario e utile agli obiettivi di inclusione sociale.

#### **Art. 7**

##### **Impegni del Comune**

L'Amministrazione di Anzola dell'Emilia, a sostegno dell'associazione nell'ambito degli obiettivi di cui alla presente convenzione, si impegna a rimborsare all'Associazione, per un importo massimo di € 1.000,00 annui, le spese relative alle Polizze assicurative di cui al successivo art. 9, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Una volta rimborsate le spese relative alle Polizze assicurative, la quota restante dell'importo massimo stabilito verrà erogata a rimborso spese per le attività connesse agli obiettivi della presente convenzione, previa presentazione di idonei rendiconti e documentazione giustificativa e del bilancio dell'associazione.

Rimangono a carico del Comune:

- la manutenzione straordinaria degli spazi oggetto della presente convenzione;
- il pagamento delle utenze (gas, acqua, luce e tassa smaltimento rifiuti);

Il Comune può contribuire economicamente alla realizzazione di iniziative, compatibilmente con le risorse di bilancio e previa valutazione dell'interesse sociale e culturale collettivo e della situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

#### **Art. 8**

##### **Vincoli dell'Associazione**

L'Associazione si impegna a:

- assumere la qualità di custode degli spazi e ad adottare ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione della medesima o dei suoi volontari, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Anzola dell'Emilia da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- mantenere gli spazi in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza nonché di pulizia, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione;
- non danneggiare la proprietà e non modificare le caratteristiche degli spazi oggetto della presente convenzione o le condizioni d'uso; ogni intervento atto a modificare le strutture concesse in uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, previo parere degli Uffici Comunali competenti;
- segnalare tempestivamente al Comune ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, nonché l'eventuale presenza di rischi.

L'Associazione può acquisire, facendosi carico degli oneri, nuovi arredi e/o attrezzature, purché si attenga alle vigenti disposizioni di legge, con particolare attenzione all'omologazione e certificazione corretto montaggio, e previa autorizzazione del Comune.

L'Associazione dovrà utilizzare gli spazi entro i limiti compatibili con le caratteristiche degli spazi stessi, con l'ambiente circostante, avendo riguardo al numero delle persone presenti, alle condizioni di igiene e sicurezza, al decoro, all'orario, all'impatto acustico, alla viabilità, ecc, curando in particolare di non arrecare molestia danno o disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.

È fatto espresso divieto al concessionario di cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, gli spazi oggetto della convenzione, così come di apportare variazioni, innovazioni, eliminazioni o addizioni su qualsiasi parte dello spazio stesso.

L'Associazione non può applicare alcuna tariffa per l'uso degli spazi oggetto della presente convenzione, salvo quanto previsto per l'utilizzo temporaneo della Sala Polivalente – locale A di cui all'art. 4.

### **Art. 9**

#### **Responsabilità ed obblighi**

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione :

- ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, operando al fine di sensibilizzare ed incentivare l'avvicinamento al volontariato di nuovi cittadini;
- a garantire che i volontari siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche di base e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari;
- ad attivare eventuali forme di collaborazione con i volontari iscritti all'Albo comunale della Cittadinanza attiva, sulla base di un Piano delle attività definito con i referenti comunali, ai sensi del vigente Regolamento per l'istituzione dell'Albo stesso.

Per effetto della presente convenzione non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, che sarà messo a disposizione dall'Associazione, e il Comune; quest'ultimo è esonerato da qualsiasi responsabilità ed obbligo in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti che l'Associazione eventualmente dovesse assumere.

L'Associazione non potrà far carico di alcun obbligo fiscale e assicurativo al Comune, restando pertanto quest'ultimo sollevato da ogni responsabilità.

L'Associazione si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

Per le attività svolte in autonomia l'Associazione si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia e munirsi di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari per lo svolgimento dell'iniziativa, nonché rispettare le normative igienico-sanitarie vigenti in caso di somministrazione di alimenti.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone per fatti conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa/attività e provocati dall'imprudenza degli organizzatori e degli altri utilizzatori.

### **Art. 10**

#### **Assicurazione**

Ai sensi della L. n. 266/1991 e L.R. n. 34/2002, l'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con idonea compagnia assicuratrice, da trasmettere al Comune prima dell'inizio delle prestazioni.

### **Art. 11**

#### **Verifiche**

L'associazione si impegna a trasmettere al Comune:

- il rendiconto economico annuale;

- il bilancio delle attività realizzate, accompagnato da una breve relazione che evidenzi le attività svolte nell'anno;
- gli eventuali programmi di attività/progetti definiti dall'associazione per il nuovo anno.

I documenti dovranno essere presentati entro il 31/10 di ogni anno.

Al termine della validità della convenzione, l'Associazione presenta al Comune una relazione finale sull'attività oggetto della presente convenzione. Prima della data di scadenza le parti si incontreranno per verificare lo stato di attuazione della presente convenzione.

#### **Art. 12**

##### **Durata**

La presente convenzione è valevole per il periodo fino al 31/12/2019.

L'eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova convenzione.

#### **Art. 13**

##### **Risoluzione della convenzione**

In caso di persistente e comprovata inadempienza da parte dell'Associazione agli impegni assunti con la presente convenzione, il Comune invierà immediata comunicazione scritta, con richiesta di chiarimenti, agli organi dell'Associazione stessa.

L'Associazione dovrà rispondere alla richiesta di chiarimenti entro dieci giorni. Qualora l'Associazione non faccia pervenire alcuna risposta e/o il Comune non si ritenga soddisfatto, il Comune medesimo, deciderà in merito alla recessione dalla convenzione e alla revoca della concessione dei locali.

L'Associazione potrà recedere dalla presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno gg. 30 in forma scritta che espliciti le motivazioni di tale recesso.

#### **Art. 14**

##### **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Codice civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

#### **Art. 15**

##### **Interpretazione**

Laddove sorgano dubbi nell'interpretazione delle clausole contenute nella presente convenzione le parti si impegnano ad adottare, di comune accordo, "formule di interpretazione autentica" che non integrano comunque la fattispecie di modifica/revisione del protocollo.

#### **Art. 16**

##### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il Comune e l'Associazione sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione della presente convenzione. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

**Art. 17**  
**Controversie**

Ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque relativo a questa convenzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna

**Art. 18**  
**Registrazione**

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma, del DPR 26.4.1986, n° 131.


Atto letto, approvato e sottoscritto.

p. Comune di  
Anzola dell'Emilia  
IL DIRETTORE DELL'AREA  
SERVIZI ALLA PERSONA  
(Dr.ssa Marina Busi)

p. Associazione  
Centro Ricreativo Culturale Amarcord  
IL PRESIDENTE  
(Luigi Zocca)




# EDIFICIO "AMARCORD" Piano Seminterrato



# ALLEGATO 3

## PLANIMETRIA AREA CORTILIVA CON INDIVIDUAZIONE AREA VERDE



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**

**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero Delibera **4** del **19/01/2017**

**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

OGGETTO

**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO E CULTURALE "AMARCORD" PER LA GESTIONE E L'USO DEI LOCALI SITI NELLA LOCALITÀ CASTELLETTO DI ANZOLA DELL'EMILIA.**

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267*

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b></p> <p>IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</p> <p>Data 18/01/2017</p> <p>BUSI MARINA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b></p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO</p> <p>Data 18/01/2017</p> <p>RICOTTA PASQUALINO</p>

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 4 DEL 19/01/2017**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
VERONESI GIAMPIERO

IL VICE SEGRETARIO  
SAGGINI PATRIZIA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 24/01/2017